

Alcune riflessioni sul complesso rapporto tra corti, media ed opinione pubblica*

ANGIOLETTA SPERTI**

Data della pubblicazione sul sito: 11 febbraio 2023

Suggerimento di citazione

A. SPERTI, *Alcune riflessioni sul complesso rapporto tra corti, media ed opinione pubblica*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 1, 2023. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it.

* Il presente contributo rappresenta la rielaborazione di un intervento svolto in occasione del seminario annuale di *Quaderni Costituzionali* “Corte costituzionale e opinione pubblica. Genesi, forme, finalità”, che si è tenuto il 25 novembre 2022. La registrazione del seminario è disponibile sul sito di Radio radicale: <https://www.radioradicale.it/scheda/683225/corte-costituzionale-e-opinione-pubblica-genesi-forme-finalita>.

** Professoressa associata di Diritto pubblico comparato nell’Università di Pisa. Indirizzo mail: angioletta.sperti@unipi.it.

1. Tania Groppi nella sua relazione ha richiamato una ben nota affermazione della *ex* Presidente della Corte Suprema canadese, Beverly McLaughlin, la quale descrisse il suo rapporto con i giornalisti come un “reciproco, anche se talvolta scomodo abbraccio” (McLaughlin, 2012). Uno dei giudici della Corte Suprema inglese (Lord Judge) ha definito i media e le corti come “entità gemelle collegate, ma separate”, mentre in Italia, nella conferenza stampa annuale del 2005, il presidente Valerio Onida parlò di “un rapporto di amore e odio” tra la Corte e i giornalisti.

Nel breve spazio di questo commento vorrei trarre spunto da queste considerazioni per svolgere alcune riflessioni sulla relazione che lega le corti ai media ed, in particolare, alla stampa e sul ruolo che quest’ultima svolge nel diffondere le attività ed il messaggio delle prime all’opinione pubblica. Il mio intento è quello di dimostrare come alcune delle questioni giunte di recente all’attenzione della dottrina, siano parte di un quadro articolato di rapporti tra corti, media ed opinione pubblica che ha origini ben più risalenti di quanto i recenti sviluppi sul piano della comunicazione istituzionale e sociale delle corti sembrino suggerire.

I media e le corti – sempre richiamando la Presidente McLaughlin – “hanno bisogno gli uni degli altri”: i primi, ed in particolare la stampa, hanno bisogno delle corti perché queste, banalmente, costituiscono una fonte delle loro notizie. Al tempo stesso, i media hanno il compito di promuovere un’adeguata conoscenza pubblica di questioni rilevanti per la vita dei consociati. È grazie al loro impegno per la libertà di informazione e di stampa che si rende possibile il godimento del diritto ad essere informati e, quindi, l’esistenza di un’opinione pubblica consapevole, quale presupposto della democrazia.

Dal canto loro, le corti hanno bisogno della stampa perché la lunghezza e la complessità delle loro pronunce e del contesto sociale, politico e giuridico in cui esse si collocano, costituiscono ostacoli ad una corretta e diffusa comprensione della giurisprudenza da parte di un pubblico non esperto. Al tempo stesso, le corti hanno bisogno dei media per meglio diffondere la loro comunicazione istituzionale e sociale, in particolare per comunicare il loro ruolo complessivo nella forma di governo, illustrare le proprie diverse attribuzioni e le attività che esulano dalla sfera meramente giurisdizionale.

Per questo motivo, per le corti, comprese le corti costituzionali e supreme, si è soliti dire negli Stati Uniti che la stampa opera come un “delegato dell’opinione pubblica”. Certamente alcuni obiettivi, come la trasparenza, la promozione della fiducia nell’ordinamento giuridico e della diffusione di una cultura giuridica costituiscono obiettivi comuni a tutte le corti, comprese le corti ordinarie. Tuttavia, ritengo che le esigenze di informazione, pubblicità e comunicazione delle corti costituzionali non siano del tutto coincidenti con quelle delle corti ordinarie e per

questo motivo terrò separati i due ambiti della giustizia ordinaria e di quella costituzionale.

2. Se, dunque, tra corti costituzionali (e supreme) ed i mezzi di informazione esiste una relazione che potrei definire di *reciproca collaborazione*, non stupisce che anche in passato, quando era ancora ricorrente l'affermazione secondo cui le corti costituzionali dovessero esprimersi unicamente attraverso le pronunce, esse fossero tuttavia ben consapevoli del fatto che i propri palazzi non potessero rimanere ermeticamente chiusi al mondo esterno.

Sin dai primi anni Sessanta, per esempio, i Presidenti della Corte costituzionale italiana nei loro discorsi ufficiali hanno espresso apprezzamento per il ruolo dei giornalisti nella “diffusione della cultura della Costituzione” e lodato il loro contributo per l’informazione sulle pronunce e le attività della Corte. Nel 1983 Leopoldo Elia, nella conferenza annuale, ricordava che “la presenza della Corte costituzionale nella vita nazionale è legata per molti versi alla percezione che ne ha la stampa e che questa offre di essa”. Tuttavia, in alcune circostanze i Presidenti non mancavano di sottolineare imprecisioni ed errori dei giornalisti e di esortarli a rendere un resoconto accurato e corretto delle pronunce.

Il ruolo critico dei giornalisti e il loro rapporto di reciproco aiuto e conflitto con i giudici è stato più volte sottolineato anche dalla dottrina negli Stati Uniti che vede nella stampa lo strumento con cui la Corte Suprema può conseguire l’apprezzamento dell’opinione pubblica. Alexander Hamilton (1788) scriveva che la Corte Suprema “non ha né forza né volontà, ma solo giudizio”, ma al tempo stesso riconosceva come il suo potere di giudicare e la sua autorevolezza dipendessero, oltre che da un rapporto di collaborazione con gli altri organi costituzionali, anche dalla percezione che del suo ruolo aveva l’opinione pubblica.

Non sorprende, quindi, che la Corte Suprema degli Stati Uniti – che fra tutte le corti costituzionali e supreme è tra quelle che manifesta maggiore *self-restraint* nei confronti dei media e dell’opinione pubblica - sia stata la prima a prevedere una figura di collegamento con il mondo dell’informazione. Nel 1936, essa si dotò, infatti, di un “*press contact man*” (chiarendo che non si trattava né un “addetto stampa”, né di un responsabile delle pubbliche relazioni). La nuova figura aveva il compito di agevolare l’attività delle centinaia di giornalisti che cercavano informazioni sui casi pendenti di particolare interesse per l’opinione pubblica. In quegli anni, infatti, le questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto le misure del *New Deal* cominciavano a giungere all’attenzione della Corte Suprema e grande era l’attenzione del mondo dell’informazione, degli studiosi di diritto e dei cittadini verso i casi aventi ad oggetto la legislazione sociale sostenuta dal Presidente F.D. Roosevelt.

In quel contesto l’allora *Chief Justice* C. Hughes - in carica dal 1930 al 1941 – dimostrò grande sensibilità per le esigenze dei giornalisti e per il valore della

trasparenza e dell'informazione nei confronti dell'opinione pubblica. Come sottolineò nei suoi scritti, la Corte Suprema, "ha la sua forza nell'opinione pubblica", ma "non ha un avvocato per il suo messaggio" e "il suo lavoro può creare confusione nel pubblico, facendo diminuire il sostegno che la Corte riceve dalla cittadinanza". Pertanto, ritenne che fosse "essenziale per la Corte fare ogni sforzo per proteggere il proprio messaggio e preservare una percezione positiva da parte del pubblico". "È di vitale importanza – scrisse - che sia fatto ogni passo per mantenere il lavoro dei tribunali, per quanto possibile, nella buona opinione del paese. È della massima importanza che si faccia di tutto per conservare la fiducia del popolo nell'amministrazione della giustizia".

Per alcune corti costituzionali o supreme l'esigenza di stabilire una proficua collaborazione con i mezzi di informazione è ancora più pressante: pensiamo alle corti di recente istituzione come la Corte Suprema inglese. Alla fine del 2009, quando la Corte Suprema iniziò la propria attività, si avvertiva, infatti, non solo l'esigenza di far conoscere all'opinione pubblica un organo di nuova istituzione, ma anche di trasmetterne il ruolo, la distanza con la precedente sezione giudiziaria della Camera dei Lord. Era essenziale che nella narrativa sulla nuova Corte entrasse il senso della sua distanza dalla politica e del rafforzamento della garanzia della separazione dei poteri.

Il reciproco sostegno tra corti e media è stato essenziale anche per la Corte Suprema del Canada dopo l'introduzione nel 1982 della Carta Canadese dei diritti o per il *Conseil constitutionnel* francese dopo la introduzione della QPC nel 2008, una nuova via di accesso che doveva essere illustrata ai cittadini.

Tuttavia, anche in queste esperienze, la reciproca collaborazione tra corti e mezzi di informazione si è talvolta rivelata complessa, ancor più di quanto non sia quella tra organi politici e media. Riflettendo sulla comunicazione della Corte Suprema inglese, Cornes, per esempio, ha sottolineato che "la stampa trasmette storie sulla corte, ma cerca anche storie sulla Corte e le costruisce. Ha appetiti ed agende" ed "ama le narrazioni che comprende" (Cornes, 2013). Inoltre, uno studio sulla Corte Suprema inglese ha rilevato come i giornalisti tendano a fornire un'immagine falsata della giurisprudenza, prediligendo le notizie attinenti al tema dei diritti umani o ad altre questioni di diritto costituzionale, mentre l'ambito più consistente delle decisioni, relativo al diritto civile e commerciale, meno attraente per il grande pubblico, resta invece *unreported* (Moran, 2017). Inoltre, è diffusa è la tendenza dei media a sintetizzare l'esito delle pronunce in termini di "vincitori" e "vinti". In una mia ricerca in passato ho dimostrato come questa tendenza nel nostro Paese trovi esemplare conferma nelle modalità con cui la stampa ha sintetizzato l'esito del cd. caso Cappato (Sperti, 2019).

Dal lato dei media, va però ricordata la difficoltà di sintetizzare la complessità degli argomenti, il *background* delle pronunce e di renderle accessibili anche ad un pubblico di non addetti ai lavori. Non sempre le corti costituzionali sono state,

soprattutto in passato, collaborative a questo riguardo ed hanno dimostrato scarsa disponibilità a fornire ai giornalisti adeguati strumenti per comprendere le pronunce. Inoltre, non vanno oggi trascurate le difficoltà che derivano dai tempi estremamente rapidi e compressi imposti dal mondo dell'informazione.

3. A mio parere, nella vastità degli strumenti oggi utilizzati dalle corti per “conoscere e farsi conoscere” (Lattanzi, 2019) e che sono stati efficacemente illustrati nelle relazioni introduttive di R. Romboli, F. Viganò e T. Groppi - il senso della comunicazione delle corti e del loro rapporto con l'opinione pubblica si può cogliere nell'esigenza di *protezione* del proprio messaggio sottolineata dal Presidente della Corte Suprema Hughes nel 1937.

L'intento delle corti di assicurare la “protezione” del proprio messaggio, coltivando il rapporto con i media e con i cittadini, può essere, infatti, inteso in varie accezioni:

- a. protezione come *trasmissione* di un'informazione veritiera, accurata (ed oggi anche tempestiva) sulle singole pronunce;
- b. protezione come *trasmissione* di un messaggio più vasto che trascende il senso delle singole pronunce e si propone di illustrare il ruolo complessivo delle corti e il loro impatto sulla vita dei cittadini;
- c. protezione come *promozione* dei valori costituzionali di cui le corti sono interpreti e garanti;
- d. in ultimo, protezione come *promozione* delle stesse corti costituzionali o dei singoli giudici che le compongono.

L'esperienza che ho in precedenza sinteticamente richiamato, dimostra come i primi tre modi di intendere il senso della comunicazione e della trasparenza delle corti costituzionali siano non solo quelli che esse hanno perseguito sin dalla loro istituzione, ma altresì quelli più confacenti al loro ruolo. La nostra Corte costituzionale, ad esempio, attraverso le dichiarazioni dei suoi presidenti, ha sempre sottolineato che il proprio compito è quello di “spiegare a tutti i precetti della Costituzione e la propria opinione e [...] comunicare con la pubblica coscienza” (La Pergola 1987) e come l'incontro con i media “contribuisca a rendere viva la Costituzione nella coscienza dei cittadini e ad indicare con esattezza il ruolo della Corte nel nostro ordinamento” (Saja 1989).

Rispetto al passato, quindi, le novità registratesi in tempi più recenti risiedono soprattutto negli strumenti e nelle strategie comunicative che sono divenuti più efficaci, più pervasivi, più rapidi, anche in conseguenza degli sviluppi tecnologici nei mezzi di comunicazione. Inoltre, le corti hanno adottato nuove iniziative, soprattutto perché hanno acquisito maggiore consapevolezza sulla seconda accezione, quella relativa alla trasmissione del ruolo complessivo. È stata, infatti, proprio la consapevolezza di quanto scarsa fosse la conoscenza delle corti e del loro ruolo nell'opinione pubblica ad aver costituito il principale stimolo al

cambiamento (sul punto rinvio, più diffusamente, a Sperti, 2019 e 2021). Ciò ha condotto le corti a rafforzare più che la trasparenza – connessa essenzialmente al primo modo di intendere la promozione e di carattere essenzialmente unidirezionale – soprattutto la comunicazione. Essa è connessa al secondo ed, in particolare, al terzo obiettivo ed implica, invece, l’instaurazione di un dialogo con i destinatari del messaggio.

4. La quarta accezione, invece, relativa all’autopromozione dell’istituzione o dei suoi componenti è quella più problematica sul piano della legittimazione delle corti stesse: non a caso le corti sono molto attente a sottolineare come la propria comunicazione sia ispirata dai primi tre obiettivi e tali finalità sono state richiamate anche dal giudice Viganò nella sua relazione introduttiva.

Non si può negare quindi che la più avanzata comunicazione istituzionale delle corti le ponga di fronte - per richiamare un termine usato dal Presidente emerito Lattanzi – ad una nuova “responsabilità”. Il Presidente leggeva questa responsabilità nel rapporto della Corte verso i cittadini, ma si può aggiungere che la Corte ha intrapreso un percorso che la chiama ad una nuova consapevolezza del proprio ruolo e della propria responsabilità, sia individuale che collettiva.

Individuale, perché se l’autorevolezza della Corte si basa, come si è sottolineato, anche sul prestigio dei singoli giudici, su di essi deve gravare l’impegno a rifuggire, nelle occasioni di contatto e vicinanza con l’opinione pubblica, dal trasmettere un messaggio personale, invece che farsi portavoce dell’opinione dell’istituzione nel suo complesso.

Collettiva, perché la Corte, attraverso tutti gli strumenti di comunicazione di cui si è dotata, non deve cedere alla tentazione di veicolare un messaggio volto a stimolare un consenso non sul senso complessivo del proprio ruolo, ma di autopromozione in relazione alle singole questioni su cui è stata chiamata ad intervenire.

Bibliografia

Cornes A., *A Constitutional Disaster in the Making? The Communications Challenge Facing the United Kingdom’s Supreme Court*, in *Public Law*, 2013, p. 266 ss.

Hamilton A., *The Federalist n. 78* in *The Federalist Papers*, 1788

Hughes C.E., *The Autobiographical Notes of Charles Evans Hughes*, Harvard University Press, Cambridge, 1973

La Pergola A., *La giustizia costituzionale nel 1986*, in *Foro Italiano*, 1987, parte V, col. 149

Lattanzi G., *Relazione del Presidente Giorgio Lattanzi nella riunione straordinaria del 21 marzo 2019*

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/composizione/risorsePaginaPresidenteLattanzi/relazione2018/relazione_presidente_attivita_2018.pdf

McLachlin B., *The Relationship between the Courts and the Media, Remarks of the Right Honourable Beverley McLachlin, PC, Chief Justice of Canada*, Carleton University, Ottawa, Ontario, January 31, 2012 (www.scc-csc.gc.ca/court-cour/judges-juges/spe-dis/bm-2012-01-31-eng.aspx)

Moran L.J., *Judicial Institutional Change and Court Communication Innovations. The Case of the UK Supreme Court*, in R. Davis, D. Taras (eds.), *Justices and Journalists. The Global Perspective*, Cambridge University Press, Cambridge, 2017, 261 ss.

Saja A., *La giustizia costituzionale nel 1988*, in *Foro Italiano*, 1989, parte V, col. 173

Sperti A., *Corte costituzionale e opinione pubblica*, in *Diritto e Società*, 2019, 4, p. 791 ss.

Sperti A., *Constitutional Courts Speak Their Voice Their Fight Against Fake News and Disinformation on Constitutional Justice*, in *The Italian Review of International and Comparative Law*, 2021, p. 224 ss. doi:10.1163/27725650-01020002